

XII. Accertamento, studi di settore e statuto del contribuente

Vari tipi di accertamento - Nuovo Redditometro (art.38 D.P.R.600) - Studi di settore - Lo Statuto del Contribuente - Accertamento bancario - Indagini finanziarie - Anagrafe dei conti e scudo fiscale - Limitazioni all'uso del contante - Installazione dei POS - Gli accessi fiscali.

VARI TIPI DI ACCERTAMENTO

Tutti i contribuenti sono accertabili:

- ◆ sia come soggetti Persona Fisica
- ◆ sia come soggetti titolari di attività professionale.

L'accertamento, per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, può essere eseguito sulla base di metodi diversi di determinazione del reddito o del volume d'affari, avendo come riferimento la diversa gravità e natura delle infrazioni commesse dal contribuente.

Esistono 3 tipi di accertamento:

Accertamento analitico

(lettere a), b), e c) del comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973 e comma 1 dell'art.54 del D.P.R. 633/1972).

Tale metodo, noto come "**contabile**", consiste nella rettifica di uno o più dei singoli elementi positivi o negativi rilevanti ai fini della computazione dei redditi determinati in base a scritture contabili.

L'Amministrazione Finanziaria può procedere alla rettifica del reddito dichiarato qualora:

- ◆ non vi sia corrispondenza tra dati indicati in bilancio e quelli in dichiarazione dei redditi;
- ◆ non siano rispettate le disposizioni contenute nel TUIR;

- ◆ siano dimostrate in modo “certo” e “diretto” l’inesattezza, la falsità e l’incompetenza degli elementi indicati in dichiarazione.

Accertamento induttivo

(comma 2, lettere a), c), d) e d bis art. 39 e art. 41 del D.P.R. 600/1973, nonché ai commi 1 e 2 dell’art. 55 del D.P.R. 633/1972).

Nel metodo di ricostruzione di tipo induttivo, altrimenti definito “**extracontabile**”, la determinazione della posizione fiscale del contribuente avviene attraverso procedure di quantificazione e qualificazione della base imponibile complessiva, che prescindono del tutto dalle scritture, dal bilancio e dalla dichiarazione del contribuente stesso.

Detto metodo rappresenta quindi un sistema eccezionale, che si pone all’estremo opposto di quello analitico - contabile ed applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati dalle relative norme dei D.P.R. 600/1973 e 633/1972.

Stando il dato normativo, l’accertamento induttivo presuppone:

- ◆ l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IVA;
- ◆ la presentazione di dichiarazione dei redditi nulla;
- ◆ l’omessa indicazione del reddito professionale;
- ◆ la mancata emissione delle fatture;
- ◆ la presenza nelle scritture contabili obbligatorie di omissioni, ovvero di irregolarità formali;
- ◆ l’omesso seguito agli inviti disposti dagli Uffici e dagli Organi di controllo;
- ◆ l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Accertamento Analitico – Induttivo

(lettera d) del comma 1 art. 39 del D.P.R. 600/1973 e dal comma 2 dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972).

L’art. 39 comma 1 lett. d), D.P.R. 600/1973 prevede infatti, che *“l’esistenza di attività non dichiarate ovvero l’inesistenza di passività dichiarate è presumibile anche sulla base di presunzioni purché queste siano gravi, precise, concordanti”*.

NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO (ART. 38 D.P.R. 600)

Accertamento sintetico

L'agenzia delle Entrate **può** sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di **qualsiasi genere** sostenute nel periodo di imposta, **salva la prova contraria**.

Prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi è opportuno effettuare un confronto, che dovrà restare costante nel tempo, tra il **reddito dichiarato e l'ammontare delle spese sostenute**.

Il principio del nuovo redditometro può esser così sintetizzato:

la somma spese sostenute nell'anno deve essere minore o uguale al reddito dichiarato

Quella sopra illustrata è una **presunzione legale relativa**, non è una presunzione semplice e spetta al contribuente dimostrare il contrario.

Il rischio di finire nelle morsa dell'accertamento è elevato; si pensi, infatti, a tutte le volte che si acquista un'autovettura oppure un immobile.

Segue esempio:

Reddito dichiarato nel 2010	60.000 €
Spese sostenute compreso acquisto di immobile	300.000 €
Accertamento	Sì

Nel caso sopra illustrato l'Agenzia delle Entrate può inviare un accertamento dove il reddito dichiarato verrà elevato a 300.000 €; spetterà al contribuente dimostrare che aveva la capacità di sostenere quella spesa.

Com'è possibile fare questo? Dimostrando di possedere:

- ◆ redditi diversi rispetto a quelli posseduti nello stesso periodo;
- ◆ redditi esenti (es.: BOT e CCT) o con i depositi bancari;
- ◆ finanziamenti o **disinvestimenti**; eredità e/o donazioni;

- ◆ redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionati (ad es.: redditi agrari e da allevamento tassati in base alle rendite catastali molto basse rispetto al reddito effettivo).

È questa la ragione per la quale diventa di estrema importanza conservare tutta la documentazione che dimostri la propria capacità di spesa. Consiglio vivamente di conservare, ad esempio, copie degli estratti conto bancari e di depositi titoli risalenti al 31/12/2008, anno non più accertabile perché in prescrizione, ma i cui dati possono servire per fornire la prova contraria.

NUOVO REDDITOMETRO (ART. 38 DPR 600/73)

La finalità della nuova normativa (accertamenti dal periodo d'imposta 2009) è quella di adeguare l'accertamento sintetico al "*mutato contesto socio-economico, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio*".

Le modifiche apportate con il DL n. 78/2010 non hanno però variato la base logica dell'accertamento sintetico, che si fonda sul presupposto secondo cui dal sostenimento di una spesa è ragionevole desumere, fino a prova contraria, l'esistenza di un reddito idoneo a permettere la spesa stessa.

Con la previgente normativa (accertamenti fino al periodo d'imposta 2008) avevamo l'accertamento sintetico puro (sostenimento di spese), il redditometro (coefficienti presuntivi indicatori di capacità contributiva) e l'accertamento per incrementi patrimoniali.

Partono i controlli legati al nuovo redditometro

All'inizio gli ispettori fiscali si concentreranno sulle incongruità più evidenti, sui casi dove la differenza fra il reddito dichiarato e la spesa accertata è più elevata. Poi i controlli saranno estesi, tanto che ne sono previsti a regime 35 mila l'anno.

Sono, infatti, in arrivo le prime lettere dell'Agenzia delle entrate ai contribuenti usciti non congrui ai controlli, quindi inseriti nelle liste selettive.

I primi ad essere scandagliati saranno i redditi 2009, dichiarati nel 2010.

Le lettere inviate ai contribuenti selezionati con il Redditometro indicano subito la data del primo appuntamento in cui il soggetto interessato dovrà dare le prime spiegazioni sullo scostamento che emerge tra spese fatte e reddito percepito.

Ma, attenzione! Se il contribuente per qualsiasi motivo non potesse rispettare la data indicata nella lettera, avrà tempo quindici giorni dalla ricezione della comunicazione per recarsi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Fac-simile della Lettera

Invito numero: _____/2014

Egregio Contribuente,

la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 22 del DL 78/2010) si basa su spese certe e su spese collegate al possesso di beni, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e del luogo di residenza (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012).

Sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese che Lei ha sostenuto nel 2009 risultano apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato.

Per questo motivo, come prevede l'art. 32 del DPR n. 600/1973, La invitiamo a presentarsi presso questo ufficio, di persona o tramite un rappresentante.

Il Suo intervento è particolarmente importante per acquisire dati e notizie che possono permettere di chiarire la Sua posizione e, quindi, di non procedere a ulteriori fasi del controllo, tenendo conto del principio di collaborazione e buona fede su cui sono improntati i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria (art. 10 comma 1 Statuto del contribuente).

Durante l'incontro potrà documentare l'esistenza dei redditi che non era obbligato a dichiarare e dimostrare che le spese sostenute per investimenti sono state finanziate con disponibilità provenienti da altre fonti (disinvestimenti, risparmi accumulati negli anni precedenti, altro).

Per facilitare il confronto, nel prospetto allegato sono riepilogate le spese che risultano da Lei sostenute: la prima colonna contiene le spese certe, presenti in Anagrafe tributaria; la seconda, le spese basate su dati certi (possesso di abitazione, mezzo di trasporto, etc.); la terza è la Sua disposizione per integrare o modificare gli importi indicati.

La sezione successiva del prospetto Le consente di indicare i saldi iniziali e finali dei Suoi conti correnti bancari e postali nonché dei conti titoli, relativi all'anno 2009, utilizzando le risultanze degli estratti conto.

Se Lei fornisce chiarimenti esaustivi in merito agli elementi indicati nel prospetto allegato, così da rendere compatibili le spese da Lei sostenute con il reddito dichiarato, l'attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si chiude in questa fase.

Qualora Lei non si presenti o, pur presentandosi, non fornisca, in tutto o in parte, le informazioni richieste, l'Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine (previsti dal citato art. 32) e, come stabilito dall'art. 11, I comma lett. c) del Dlgs n. 471/1997, potrà altresì valutare se irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta (da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 €).

La informiamo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati che devono essere obbligatoriamente forniti in relazione a questo invito, sono comunicati a integrazione di quelli di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare esclusiva.

Come comportarsi

Le Raccomandate arriveranno soltanto a contribuenti per i quali emerge uno scostamento, tra reddito dichiarato e spese effettuate, superiore almeno del 20%.

L'accertamento sintetico avverrà in due tappe: la prima, con la data dell'appuntamento già fissata nella lettera, servirà per i chiarimenti.

Nel caso in cui ci siano delle spese di entità superiore al reddito, al di sopra del 20%, il contribuente dovrà dunque spiegare la provenienza dei soldi che non emergerebbero dal reddito.

È evidente che in questa prima fase può tornare utile portare tutta la documentazione con la quale si è in grado di dimostrare la provenienza di quelle somme.

La prima fase in ogni caso è solo interlocutoria. Serve all'Agenzia delle Entrate per capire se è necessario procedere all'accertamento vero e proprio e questa seconda fase scatta solo se le spiegazioni (e l'eventuale documentazione) date nel primo incontro all'ufficio fiscale non sia stata del tutto soddisfacente.

È bene ricordare infine che nella selezione dei contribuenti il Fisco prenderà in considerazione solo le spese certe, quelle che in altri termini risultano dalle banche dati o dalle stesse dichiarazioni del contribuente. Le spese correnti, quelle calcolabili in base alla

media ISTAT, entreranno in gioco invece solo in un secondo momento, nel caso in cui le spiegazioni del contribuente non siano soddisfacenti e si proceda al vero e proprio accertamento.

Come funziona

I controlli si articolano in due fasi.

Nella prima i contribuenti riceveranno un plico mittente Agenzia delle Entrate contenente un questionario con l'invito a fornire giustificazioni sulle incongruenze riscontrate dagli uffici delle imposte.

- ◆ Ci sarà un colloquio che, se non andrà a buon fine, nel senso che non saranno prodotte giustificazioni di spese plausibili, farà scattare il vero e proprio accertamento con adesione e una nuova convocazione per il contraddittorio.

IL QUESTIONARIO

Nel questionario si invita il cittadino a dichiarare le spese certe effettuate nell'anno di imputazione. Parliamo delle spese ad esempio di mantenimento della casa e dell'auto.

Si dovrà inoltre indicare (giustificare) la parte di capitale investita o la quota di risparmio formatasi, oltre al possesso dei vari conti correnti e strumenti finanziari detenuti.

Tecnicamente il contribuente ha 15 giorni di tempo dalla data in cui il questionario è stato notificato per rispondere alle richieste ivi contenute, quindi esibire tutti i documenti. Altrimenti se si necessita di più giorni, basta richiedere all'ufficio che ha inviato il questionario il differimento del termine per la consegna della documentazione e dei dati richiesti.

Attenzione! Convieni rispondere al questionario. La mancata risposta può, infatti, comportare una sanzione variabile da 258 a 2.065 €, oltre ad una pesante neutralizzazione della propria difesa in caso di contraddittorio davanti al giudice.

Elenco delle voci di spesa, tipologie di famiglie e aree geografiche

Sono previste 11 tipologie di famiglie: persona sola al di sotto dei 35 anni; coppia senza figli con meno di 35 anni; persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni; coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni; persona sola con 65 anni e oltre; coppia senza figli con

65 anni o più; copia con un figlio; copia con due figli; copia con tre o più figli; monogenitore; altre.

Sono identificate 5 aree geografiche: nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole.

Per quanto riguarda le voci di spesa, vediamo come queste siano distinte per settore merceologico o di consumo in senso ampio.

Settore merceologico o di consumo

- ◆ *Abbigliamento e alimentari:* alimentari e bevande; abbigliamento e calzature; altro. Saranno calcolati sulla spesa media certificata dall'Istat per la classe familiare di appartenenza.
- ◆ *Mobili ed elettrodomestici:* elettrodomestici e arredi; altri beni e servizi per la casa; collaboratori domestici; altro. Anche qui, faranno fede i dati Istat incrociati con la quota di unità abitative di proprietà.
- ◆ *Combustibili ed energia:* energia elettrica; gas; riscaldamento centralizzato; altro. Sempre l'Istat a determinare il *range* di spesa sostenibile da ciascuna classificazione di famiglie.
- ◆ *Trasporti:* assicurazione, RC auto, furto e incendio su auto, camper, moto e altri mezzi; bollo; pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione per mezzi a ruote o, distintamente, imbarcazioni o, ancora, aeromobili; tram, autobus, taxi; noleggio o leasing mezzi di trasporto; altro. Oltre ai valori Istat, qui vengono tenuti in considerazione i Kilowatt medi riferiti al singolo mezzo di spostamento. Per le imbarcazioni, classi distinte a seconda della lunghezza e del funzionamento (vela o motore). Sulle auto, a seconda delle famiglie e delle zone di residenza, sono previsti precisi kw medi, dai 60,8 per persona singola al Centro, fino ai 171,3 per coppia con tre figli o più.
- ◆ *Comunicazioni:* apparecchi telefonici anche mobili; spese telefoniche; altro. Bussola, sempre i dati Istat medi per le categorie familiari di appartenenza.
- ◆ *Abitazione:* mutuo; canone di locazione; fitto figurativo di abitazione di proprietà in locazione o a uso gratuito; canone di leasing immobiliare; acqua e condominio; manutenzione ordinaria; intermediazioni immobiliari; altro. A dare le coordinate, ancora una volta i dati Istat per tipologia di famiglia, affiancati dai metri quadrati dell'abitazione

sotto esame.

- ◆ *Istruzione*: libri scolastici, tasse, rette per tutti i livelli scolastici, asili, tutoraggio, master, specializzazioni e corsi specifici; soggiorni di studio all'estero; canoni di locazione per studenti universitari; altro. Confermati i parametri Istat per valutare la corrispondenza tra spese e reddito.
- ◆ *Altri beni e servizi*: assicurazioni danni, infortuni e malattia; contributi previdenziali obbligatori; barbiere, parrucchiere, istituti estetici; prodotti per la cura della persona; centri benessere; argenteria, gioielleria, bigiotteria, orologi; borse valigie e simili; onorari dei liberi professionisti; alberghi, pensioni e viaggi organizzati; pasti e consumazioni fuori casa; assegni periodici corrisposti al coniuge; altro. Sempre le tabelle Istat a dare il responso finale.
- ◆ *Tempo libero, cultura e giochi*: giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali, riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, tv e web, lotterie, lotto, piante e fiori, riparazioni elettrodomestici; abbonamenti pay-tv; attività sportive, circoli culturali, ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali; giochi online; cavalli; animali domestici; altro. Confermata la centralità dei valori Istat per categoria di famiglia, ma riguardo ai cavalli verranno stimati 5 € per giorno di possesso se in proprio o 10 a pensione.
- ◆ *Sanità*: medicinali e visite mediche; altro. Anche nel caso della salute, la spesa è indicata dai valori raccolti dall'istituto statistico nazionale.
- ◆ *Investimenti*: sotto la lente del redditometro finiranno le spese a lungo termine per immobili, beni mobili registrati, polizze assicurative, contributi previdenziali volontari, azioni, obbligazioni, conferimenti e finanziamenti, capitalizzazioni, quote di partecipazione, fondi d'investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali, conti di deposito vincolati, altri titoli di credito, prodotti finanziari, più valute estere, oro, numismatica, filatelia, oggetti d'arte o di antiquariato, manutenzione straordinaria delle abitazioni, donazioni e altro.

Per tutte queste voci, verrà esaminato l'eventuale incremento patrimoniale, stornando eventuali mutui o finanziamenti ricevuti.

Le spese che saranno controllate

L'inserimento del codice fiscale in un atto registrato consente all'amministrazione di conoscere l'esistenza di un negozio giuridico compiuto dal contribuente. Lo stesso discorso vale per tutto quanto è regolato tra le parti con un contratto o scrittura registrata.

Parliamo dunque delle costituzioni di società, acquisti di quote sociali, aumenti di capitale, acquisti di beni diversi dagli immobili, locazioni e comodati, denunce di successione.

E ovviamente l'acquisto di un immobile: nel cassetto fiscale di ciascun soggetto coinvolto compare il prezzo concordato, l'eventuale mutuo ottenuto e con che istituto di credito, la durata.

Auto

Il fisco conosce per tutti gli automezzi intestati al contribuente l'anno di immatricolazione, il prezzo pagato, l'eventuale passaggio di proprietà. La disponibilità di tali beni, oltre a rilevare ai fini dell'acquisto, è importante per le spese sostenute per il mantenimento. Da queste, infatti, è possibile stimare presuntivamente il reddito del contribuente.

Nel vecchio redditometro i cavalli fiscali del mezzo, applicati a determinati coefficienti, stabilivano il reddito minimo. Nel nuovo, invece, i chilowatt determineranno la spesa media che ne potrebbe verosimilmente derivare.

Le bollette

L'amministrazione finanziaria riceve direttamente dalle società erogatrici tutti i dati delle utenze domestiche, relativamente ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas. Devono essere inviati i dati del titolare del contratto, gli importi e gli estremi catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza. Nel redditometro queste informazioni consentono di quantificare la spesa per utenze imputabile al contribuente e, di conseguenza, contribuiscono a determinare il reddito presunto.

Assicurazioni

Le compagnie di assicurazione hanno un filo diretto con il Fisco in quanto sono tenute a fornire notizie in relazione ai propri clienti. In primo luogo devono comunicare i dati dei contraenti e dei premi pagati. Rimangono escluse le assicurazioni per la responsabilità civile e quelle di assistenza e garanzie accessorie.

Bonus ristrutturazioni

I bonus edilizi del 50% e del 65% potrebbero avere anche il rovescio (non gradito) della medaglia. Il bonifico effettuato dal contribuente entra immediatamente nella banca dati del fisco. Il dato è poi facilmente riscontrabile con quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. L'amministrazione finanziaria potrà conoscere le somme spese in tal senso e chiedere al soggetto sottoposto al controllo la provenienza della disponibilità monetaria utilizzata.

Barche

Il possesso di barche è noto al Fisco grazie a una comunicazione che gli uffici marittimi e la sezione nautica della Motorizzazione effettuano all'Agenzia. In particolare, oggetto di informazione sono i dati di acquisti, demolizioni, iscrizioni per navi e imbarcazioni da diporto. In realtà, questi dati possono riguardare solo le barche superiori a 10 metri per le quali esiste l'obbligo di immatricolazione e quindi di targa.

Le barche di minori dimensioni, invece, non sono immediatamente note all'amministrazione non esistendone un registro. Tuttavia, se sono assicurate è verosimile che il dato possa essere ricavato dal Fisco.

Leasing e noleggi

Il Fisco saprà quando il contribuente noleggia la barca o il camper durante le proprie vacanze. E saprà pure se l'auto utilizzata quotidianamente è in leasing o meno. È stato recentemente introdotto l'obbligo a carico di tutte le società di leasing e di tutti gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili, di comunicare i dati anagrafici dei clienti con i quali hanno stipulato contratti.

Spese

Nell'anagrafe tributaria confluiscono anche tutte le spese sostenute dal contribuente documentate da fattura. Quando invece sono certificate da scontrini o ricevute fiscali sono rilevanti solo se di importo superiore a 3.600 €.

Palestre

Il Fisco può richiedere a un centro benessere, a una palestra, a un circolo di golf, dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo.

Con il redditometro il Fisco punta l'occhio sui potenziali evasori andando a spulciare le varie spese sostenute dai contribuenti e verificando le fonti di reddito.

Come difenderci

Come avevamo già consigliato sarà inutile conservare scontrini e fatture, mentre sarà utile tenere traccia di tutte le fonti di reddito, ovviamente lecite, di cui l'Agenzia può non avere evidenza.

Il Fisco infatti non vuole sapere come e quanto spendiamo, ma se questa cifra è coerente con i redditi che dichiariamo. Sono i redditi nascosti, che possono essere rivelati da una spesa elevata, l'oggetto della caccia.

Ad esempio se ci facciamo prestare soldi, conviene farlo attraverso un bonifico, e accompagnarlo da una scrittura privata: è la cosa migliore da fare. Tenere le ricevute può essere utile solo se il Fisco, in un accertamento più approfondito, ci chiedesse ragione delle spese stimate, come per i consumi alimentari. Anche se, oltre a prove fattuali l'Agenzia accetta anche argomentazioni logiche.

Maggiori garanzie per il contribuente

Il redditometro offre ai contribuenti garanzie maggiori. La soglia che fa scattare l'accertamento sintetico è uno scarto del 20% tra il reddito dichiarato e le somme spese (e di cui il Fisco ha già certezza) nel medesimo anno di imposta (prima la soglia era del 25% e lo scostamento doveva verificarsi per almeno due periodi di imposta).

STUDI DI SETTORE

(art. 62-bis, D.L. 331/1993, conv. con L. 427/1993; art. 10, L. 146/1998)

Premessa

L'accertamento da studi di settore ha perso peso con il passare degli anni dopo la loro introduzione. Molte sentenze della Cassazione hanno stabilito che non si può procedere ad accertamento basandosi unicamente sui dati dello studio di settore.

Ci si augura, attraverso il "Decreto semplificazioni", che vengano completamente eliminati.

Cosa sono?

Lo Studio di Settore è un metodo per il calcolo dei compensi dell'attività del medico professionista ed uno strumento d'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria. Il modello da utilizzare per la comunicazione di dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi Modello Unico e deve essere inviato, in via telematica, unitamente alla dichiarazione stessa.

Gli Studi di Settore approvati per essere utilizzati per il calcolo dei compensi delle categorie di attività medico professionali sono riportati nella seguente tabella.

Studio di Settore	Attività	Codice Attività
VK10U	Servizi degli studi medici di medicina generale	862100
VK10U	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi	862201
VK10U	Attività dei centri di radioterapia	862203
VK10U	Studi di omeopatia e agopuntura	862205
VK10U	Centri di medicina estetica	862206
VK10U	Altri studi medici specialistici e poliambulatori	862209
VK10U	Laboratori radiografici	869011
WK21U	Attività degli studi odontoiatrici	862300

Tali studi sono continuamente aggiornati e in evoluzione, pertanto le sigle sopra riportate possono variare.

Gli studi di settore sono formati sulla base di indicatori costituiti da dati contabili ed extra contabili e, attraverso l'analisi di tali variabili, si verificano:

La congruità o meno dei compensi dichiarati: dove per congruità s'intende che i compensi dichiarati siano non inferiori al valore puntuale di riferimento calcolato dal software Gerico.

In caso di non congruità, il Gerico indica, oltre al valore puntuale atteso, il valore dei compensi minimi ammissibili che segna la soglia inferiore di quel margine di oscillazione

(chiamato intervallo di confidenza) entro il quale lo scostamento dei compensi dichiarati rispetto al valore puntuale calcolato è ritenuto “possibile”.

La coerenza dei compensi dichiarati rispetto all’attività oggetto di analisi: utilizzando alcuni indicatori economici (resa oraria, rendimento giornaliero, ...) ci si pone l’obiettivo di chiarire se i compensi dichiarati sono coerenti con l’attività analizzata.

La non coerenza rispetto a tali indici può comportare l’aumento dell’ammontare dei compensi ritenuti congrui (valore puntuale calcolato al punto precedente).

La normalità economica: sono stati introdotti per fronteggiare comunicazioni “errate” di dati.

Ne proponiamo alcuni casi: nei dati extra contabili ho indicato il numero di giornate retribuite ai dipendenti e nei dati contabili ho scordato di inserire i costi dei dipendenti oppure il valore dei beni strumentali indicato nei dati contabili risulta inferiore alle quote di ammortamento o l’incidenza delle altre componenti negative sui compensi (al netto dei canoni di locazione) è troppo elevata. In caso di situazioni di non normalità i compensi ritenuti di congruità (valore puntuale dei compensi) verranno innalzati dal software.

Correttivi congiunturali anticrisi

Il software Gerico prevede alcuni correttivi anticrisi quali ad esempio:

- ◆ correttivo congiunturale di settore: per coloro che hanno subito una contrazione dei margini e minor utilizzo impianti;
- ◆ correttivo congiunturale individuale: per coloro che hanno ridotto i costi variabili rispetto al biennio precedente;
- ◆ correttivo odontoiatria sociale: specifico per dentisti;
- ◆ correttivi relativi all’analisi di normalità economica: relativo alle scorte magazzino in aumento a causa di contrazione delle prestazioni (solo per le società e non per i professionisti);
- ◆ correttivi specifici per la crisi (solo per il settore del trasporto).

Questi correttivi sono stati introdotti per adeguare gli studi di settore alla situazione di crisi economica in atto sulle diverse categorie di contribuenti.

Esclusioni dall'applicazione degli studi di settore

Indichiamo le cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (art. 62-bis D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427):

- ◆ inizio e cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta;
- ◆ ammontare dei compensi dichiarati di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, superiore a € 5.164.569 e fino 7,5 milioni di €;
- ◆ situazioni di non normale svolgimento dell'attività. A titolo esemplificativo, si considera di non normale svolgimento dell'attività il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa della ristrutturazione dei locali, oppure il caso in cui l'attività non è iniziata per il mancato rilascio delle autorizzazioni sanitarie;
- ◆ contribuenti minimi (compensi inferiori a 30.000 € annui)

ACCERTAMENTO IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE. - ACCERTAMENTO ANALITICO - INDUTTIVO

Gli accertamenti analitico – induttivi descritti in precedenza possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni d'esercizio della specifica attività svolta, in altre parole dagli studi di settore.

Gli accertamenti basati sugli studi di settore seguono il procedimento previsto per l'accertamento con adesione: il contribuente è invitato al **contraddittorio** per definire l'accertamento.

La mancata risposta all'invito non costituisce violazione amministrativa e non è sanzionabile: il contribuente che elude l'invito si preclude però la possibilità di definire con l'adesione l'accertamento inviato dall'Ufficio (con l'adesione ho la possibilità di ridurre le sanzioni ed evitare il ricorso accorciando così tempi e costi di assistenza fiscale e legale).

Il professionista è sottoposto ad accertamento in ogni periodo d'imposta in cui occorre uno scostamento: se, in altre parole, dichiaro meno compensi di quelli calcolati dall'amministrazione finanziaria (non sono congruo) verrà inserito nella lista e probabilmente sarò accertato!

Per evitare tale accertamento potrò adeguarmi al risultato degli studi di settore, tramite l'indicazione del maggior compenso nel quadro di reddito della dichiarazione Unico: devo dichiarare più compensi di quelli fatturati.

Si ricorda che lo scostamento dallo studio di settore costituisce una presunzione semplice: è l'ufficio che deve provare i requisiti di gravità, precisione e concordanza (cassazione – sezioni unite sentenza n. 26635/2009). L'Agenzia Entrate tuttavia potrebbe utilizzare congiuntamente lo strumento del Redditometro per rafforzare la presunzione semplice costituita dallo scostamento dallo studio di settore.

Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi sono preclusi gli Accertamenti basati sulle presunzioni semplici (regime premiale); inoltre sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento; vantaggio applicabile a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti e che questi ultimi risultino coerenti con gli specifici indicatori.

Ogni anno lo studio di settore viene aggiornato, tra le ultime novità tecniche si segnalano:

- ◆ i cluster sono passati da 14 a 9 in modo da poter raggruppare meglio realtà simili;
- ◆ analisi della normalità economica: all'indicatore "incidenza delle altre spese negative" è stato aggiunto "al netto dei canoni di locazione";
- ◆ analisi della coerenza: è aggiunto l'indicatore "incidenza delle spese sui compensi (presenza o assenza forza lavoro)";
- ◆ la territorialità sarà calcolata in riferimento al costo degli immobili.

Come ogni anno il software verrà probabilmente pubblicato verso metà maggio dell'anno successivo quando ormai i redditi sono definiti da tempo; ci si chiede quando il contribuente avrà la possibilità di avere questo strumento durante l'anno in corso in modo da poter capire in anticipo se la sua attività è in linea con gli studi e riuscire eventualmente a risolvere la situazione in tempo evitando così le problematiche ed i costi di un probabile contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, come disposto dall'Agenzia Entrate con la circolare del 06/08/2014 n.25/E, confermando che i dati presenti negli studi di settore saranno sempre maggiormente

impiegati quale strumento di selezione per l'ulteriore attività di controllo, piuttosto che quale mero strumento accertativo, si deve porre particolare attenzione all'attività di accesso breve, che deve essere volta anche a rintracciare i casi in cui il contribuente si sia collocato "abusivamente" nel c.d. regime premiale.

Sanzioni da studi di settore

- ◆ una sanzione fissa in misura massima pari a **2.065,00 €** per coloro che **omettono di presentare il modello**. Tale sanzione non viene irrogata nel caso in cui il contribuente, anche su specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate, provveda a presentare il modello studi di settore omesso;
- ◆ sempre nel caso di omessa presentazione del modello, laddove dall'elaborazione dello studio emerga un **maggior reddito accertabile tramite gli studi di settore superiore al 10% del reddito d'impresa**, l'ufficio può irrogare la sanzione maggiorata (graduata in base alla gravità della violazione commessa) e quindi variabile tra il **150% e il 300%** della maggiore imposta dovuta;
- ◆ se il modello studi è inviato con Unico, ma i dati compilati non sono corretti, o si è indicato una causa di esclusione o di inapplicabilità non sussistente, scatta la **maggiorazione delle sanzioni ordinarie del 10%** previste in caso di infedele dichiarazione.

In generale possiamo dire che il legislatore ha voluto colpire chi "falsifica" gli studi di settore.

Critiche agli studi di settore

1. Chiedono un'infinità di dati spesso utili solo ai fini statistici;
2. non servono a nulla ai fini dell'organizzazione dello studio;
3. hanno un costo amministrativo elevato, essendo i dati richiesti spesso di difficile reperimento e spesso costa di più che la compilazione dello studio rispetto all'intera dichiarazione;
4. il software è specifico, mentre le istruzioni sono spesso generiche e valide per tutti i settori;
5. gli studi ed il software sono messi a disposizione dei contribuenti con notevoli ritardi e con diverse versioni di calcolo.

Suggerimenti per la compilazione degli Studi di Settore

Durante la compilazione dello studio di settore il professionista dovrà porre maggiore attenzione ai seguenti punti.

Per i dati contabili:

- ◆ ai componenti negativi: parecchie categorie di costi non influenzano il calcolo dello studio di settore e attraverso piccoli “spostamenti” legali si riesce ad ottenere situazioni congrue e coerenti;
- ◆ al valore dei beni strumentali: data la loro influenza sul calcolo di congruità e coerenza messo in atto dallo studio occorre che i beni risultanti dalla contabilità siano effettivamente presenti (molte volte beni obsoleti vengono accantonati fisicamente ma non contabilmente; è opportuno estrometterli!).

Per i dati non contabili

- ◆ al numero di ore prestate dal professionista;
- ◆ alle ore/giornate dei dipendenti.

È il caso di ricordare che è sempre preferibile l’invio di uno studio di settore che sia congruo e coerente per evitare qualsiasi fastidio in ordine ad eventuali avvisi d’accertamento e/o contraddittori con gli Uffici Finanziari.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE (LEGGE 212 / 2000)

Lo Statuto del Contribuente fissa una serie di diritti e garanzie a tutela del cittadino-contribuente che, assieme alle radicali trasformazioni dell’Amministrazione Finanziaria verificatesi negli ultimi anni, mirano a dare al nostro sistema tributario una maggiore efficacia e civiltà. Il rapporto fisco-contribuente è completamente reimpostato, essendo incentivata la collaborazione in un rinnovato clima di

- ◆ fiducia;
- ◆ trasparenza;
- ◆ correttezza;
- ◆ lealtà.

L'informazione e la certezza di poter contare sul rispetto dei propri diritti migliora il rapporto di *fiducia* fra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria.

Art. 1: “Principi generali”

“Le disposizioni della legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.” Gli articoli richiamati fanno parte dei “principi fondamentali” della Costituzione.

Art. 2: “Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie”

Sono stati introdotti principi di chiarezza e semplicità per chiudere il vecchio modello fiscale basato sull'autoritarismo e aprire al nuovo fisco orientato al rispetto dei diritti e delle esigenze del cittadino. Il nuovo modello è basato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco, oltre che ai criteri di: trasparenza, partecipazione, certezza dei diritti, snellezza delle procedure (già nella direttiva del Ministro del 25.11.1996)

Art. 3: “Efficacia temporale delle norme tributarie”

Le disposizioni tributarie:

- ◆ non hanno effetto retroattivo (salvo quelle interpretative – art. 1, c. 2);
- ◆ non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 gg. dalla data della loro entrata in vigore;
- ◆ non possono prorogare i termini di prescrizione per gli accertamenti d'imposta.

Art. 4: “Utilizzo del D.L. in materia tributaria”

Importante norma che esclude il ricorso al D.L. per istituire nuovi tributi o estendere l'applicazione di quelli esistenti ad altre categorie di contribuenti.

Art. 5: “Informazioni del contribuente”

L'Amministrazione finanziaria deve:

- ◆ consentire la completa ed agevole conoscenza delle norme tributarie anche predisponendo testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti

presso gli uffici;

- ◆ assumere idonee iniziative d'informazione elettronica per consentire aggiornamenti in tempo reale;
- ◆ portare a conoscenza dei contribuenti le circolari e risoluzioni, nonché ogni atto sull'organizzazione, funzioni e procedimenti.

Art. 6: “Conoscenza degli atti e semplificazione”

L'Amministrazione finanziaria deve:

- ◆ assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto a soggetti diversi;
- ◆ informare il contribuente d'ogni fatto o circostanza, da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, chiedendo di integrare o correggere gli atti già prodotti;
- ◆ assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione siano messi a disposizione in tempi utili, in modo che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;
- ◆ invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di effettuare iscrizioni a ruolo che emergono dalle dichiarazioni (circ. n. 77 del 3.8.2001).

L'Amministrazione finanziaria non deve:

- ◆ chiedere documenti già in possesso dell'A.F. o di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 7: “Chiarezza e motivazione degli atti”

Gli atti dell'A.F. devono essere motivati (già art. 3 L. 241/1990). Se la motivazione fa riferimento ad altri atti non conosciuti o ricevuti dal contribuente, l'A.F. deve, a pena di nullità, allegare l'atto o riprodurre il contenuto essenziale.

Art. 8: “Tutela dell'integrità patrimoniale”

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (vedi F24: modello di pagamento unificato).

Art. 10: “Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errore del contribuente”

I rapporti tra fisco e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede (inteso come criterio di correttezza nel comportamento sia dell'A.F. sia del

contribuente).

Le sanzioni non si applicano per le violazioni:

- ◆ conseguenti ad applicazione di norme tributarie incerte;
- ◆ meramente formali senza debito d'imposta;
- ◆ inapplicabilità di sanzioni nel caso in cui l'errore è causato da indicazioni, ritardi, omissioni o errori dell'A.F.

Art. 11: “Interpello del contribuente”

cf. D.M. n. 209/2001 Regolamento d'attivazione entrato in vigore 20.6.2001.

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'A.F. circostanziate e specifiche istanze d'interpello concernenti:

- ◆ applicazione di disposizioni tributarie;
- ◆ casi concreti e personali;
- ◆ ove vi siano obiettive condizioni d'incertezza (l'A.F. non ha fornito alcuna soluzione interpretativa in casi analoghi o le disposizioni sono equivoche, ammettendo interpretazioni diverse).

Se l'istanza sulla stessa questione è formulata da un numero elevato di contribuenti, l'A.F. può dare una risposta collettiva con circolare o risoluzione.

Conseguenze: obbligo dell'A.F. di rispondere entro 120 gg. dalla presentazione dell'istanza e dall'eventuale richiesta di documenti integrativi per iscritto. Successivamente ai 120 gg. l'A.F. può comunicare al contribuente una nuova risposta in rettifica. In questo caso:

- ◆ se il contribuente ha posto in essere il comportamento prospettato, non può essere contestato;
- ◆ se invece non l'ha ancora posto in essere, l'A.F. sarà legittimata a recuperare la maggiore imposta, ma senza l'irrogazione di sanzioni.
 - - la risposta vincola solo per il caso concreto e solo per il richiedente;
 - - se l'A.F. non risponde, concorda con l'interpretazione del contribuente;
 - - ogni atto emanato dall'A.F. in difformità della risposta è nullo.

Art. 12: “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”

Accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all’esercizio d’attività solo in base ad esigenze effettive d’indagine e controllo sul luogo, durante l’orario d’esercizio dell’attività, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati e per un periodo non superiore a 30 gg. Prorogabili una volta.

Il contribuente ha diritto:

- ◆ di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica;
- ◆ di farsi assistere da un professionista;
- ◆ di chiedere l’esame dei documenti in ufficio o presso il professionista;
- ◆ di rivolgersi al “garante” per abusi da parte dei verificatori;
- ◆ di comunicare, dopo il rilascio del p.v. di chiusura, entro 60 gg. osservazioni e richieste.

L’avviso d’accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13: “Garante del Contribuente”

Organo collegiale costituito da 3 componenti scelti e nominati dal Presidente C.T.R., opera in piena autonomia:

- ◆ risponde anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente che lamenti disfunzioni, irregolarità o comportamenti suscettibili di inquinare il rapporto di fiducia tra cittadini e fisco;
- ◆ rivolge richieste di documenti e di chiarimenti agli uffici (che rispondono entro 30 giorni);
- ◆ attiva procedure d’autotutela;
- ◆ rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- ◆ può accedere agli uffici e controllare la funzionalità dei servizi d’assistenza e informazione e l’agibilità degli sportelli aperti al pubblico;
- ◆ richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto in tema d’informazione del contribuente e di garanzie in caso di verifiche fiscali, nonché al rispetto dei termini previsti per i rimborsi.

Art. 15: “ Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie”

Il Ministro delle Finanze emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie. Tale codice di comportamento va aggiornato in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente.

Art. 16: "Coordinamento normativo"

Vanno abrogate le norme regolamentari incompatibili e vanno emanati D.lgs. recanti disposizioni correttive delle leggi tributarie strettamente necessarie a garantire la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

La Legge 212/2000, cosiddetto "**Statuto del Contribuente**", entrato in vigore il 1° Agosto 2000, è giunto ormai al suo quattordicesimo anno di vita; una legge ad hoc, giusta, condivisa, equa, colma di validi principi, emanata dal Legislatore per migliorare e chiarire i rapporti tra il Fisco ed il Contribuente.

Forse questa Norma non è da tutti conosciuta, o per meglio dire, è sicuramente conosciuta ma costantemente disattesa, e a quattordici anni dalla sua nascita il mancato rispetto è divenuto una prassi costante. Tutti i Governi succedutisi nel tempo dal 2000 a oggi, il Legislatore Fiscale, la stessa Amministrazione Finanziaria, sembrano non aver tenuto minimamente in considerazione lo "**Statuto del Contribuente**" vista la sua sistematica disapplicazione.

Evidentemente per le Istituzioni garantire i rapporti tra il Fisco ed il Contribuente, sulla base di principi chiari, inviolabili, precisi d'equità e di rispetto ponendo i due interlocutori su di un medesimo piano di dialogo non è la priorità, bensì altri aspetti come quelli di dover necessariamente provvedere ai problemi di "cassa".

Dobbiamo evidenziare che negli ultimi anni i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e Contribuente sono notevolmente migliorati anche se per una scelta della stessa Amministrazione che per un preciso intendimento del Governo o del Parlamento.

In uno Stato di Diritto come il Nostro, la Legge 212/2000 deve essere un cardine per disciplinare i rapporti Tributarie e non è possibile assistere ancora oggi a:

- ◆ deroghe rispetto ai diritti sanciti nello Statuto del Contribuente;
- ◆ norme con effetto retroattivo;
- ◆ emanazione di Norme che determinano cause d'obiettiva incertezza nel diritto;
- ◆ abrogazione di disposizioni agevolative quando ancora la Legge è in vigore;

- ◆ attribuzione ad una Circolare l'equivalente di un'interpretazione autentica della Norma;
- ◆ preclusione del diritto di difesa da parte del Contribuente.

Applicando lo Statuto del Contribuente si potrebbe evitare tutto ciò e in particolar modo non assisteremo al tentativo d'applicazione retroattiva della Norma, così come previsto anche dall'articolo 11 delle preleggi, secondo il quale **“la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo”**, recepito dall'articolo 3 dello Statuto del Contribuente.

È chiaro a tutti che un sistema fiscale basato senza questi basilari presupposti, oltre a danneggiare gli operatori Nazionali, non risulta affidabile agli occhi degli operatori stranieri che potenzialmente potrebbero investire nel nostro Paese, creando un danno economico e d'immagine ingente al sistema Italia.

Le “regole del gioco” devono essere chiare, certe, costanti nel tempo e non certo estemporanee ricche di nuovi adempimenti che certamente non semplificano e di dubbia efficacia nella lotta contro l'evasione, generando incertezza e costi aggiuntivi ai Contribuenti con la ricerca spasmodica del soggetto da sanzionare.

A sostegno di quanto asserito di seguito elenchiamo solo alcune delle Leggi che hanno violato lo “Statuto del Contribuente” evidenziandone tutta la fragilità e la poca considerazione riservata:

1. Anno 2002. Legge 289 art. 10. Proroga di due anni dei termini d'accertamento delle imposte dirette e IVA per i contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie – condoni.
2. Anno 2005. Decreto Legge 106 art. 1 c.1. Per assicurare i versamenti IRAP è addirittura modificato l'art. 10 dello Statuto prevedendo che “in ogni caso non determina obiettiva condizione d'incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria”.
3. Anno 2006. Legge 223 art. 36 c. 27. Dall'esercizio d'imposta in corso al Luglio 2006, le perdite dei lavoratori autonomi e delle imprese minori non sono più compensabili con altre tipologie di redditi.
4. Anno 2006. Legge 223 art. 36 c. 29. Dall'esercizio d'imposta in corso al Luglio 2006, le plusvalenze ed i compensi per la cessione della clientela dei professionisti sono tassabili.

5. Anno 2006. Legge 223 art. 37 c. 2. Dall'esercizio d'imposta 2005, e quindi con effetto addirittura retroattivo di un anno, è eliminata la regola del due su tre per gli accertamenti degli studi di settore per i professionisti e le imprese in contabilità ordinaria.

6. Anno 2006. Legge 223 art. 36 c.7, 7-bis. Dall'esercizio d'imposta in corso al Luglio 2006 viene stabilita l'indeducibilità parziale del costo d'acquisizione degli immobili anche per le quote d'ammortamento e i canoni leasing relativi ai fabbricati acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti.

L'amministrazione Finanziaria richiede poi spesso documenti già in suo possesso violando art. 6 dello Statuto del Contribuente come ad esempio in sede di controllo delle dichiarazioni Unico (ci si deve recare all'Agenzia con copia del modello Unico quando l'invio telematico permette agli uffici di avere la stessa dichiarazione in linea) o anche in sede di questionari relativi all'accertamento con redditometro (richieste d'atti registrati c/o gli Uffici).

È auspicabile che già dall'emanazione dei prossimi provvedimenti quest'abitudine sia interrotta creando veramente un rapporto paritetico e di fiducia tra il Fisco ed il Contribuente con la speranza di una più attenta considerazione dello Statuto del Contribuente.

ACCERTAMENTO BANCARIO – INDAGINI FINANZIARIE

Art. 32 DPR 29/09/1973 n. 600 –Art. 51 DPR 26/10/1972 n. 633 così come modificati dalla L. 413/97; L. 311 del 30/12/2004 co. 402, 403 e 404, art. 1;D.L. 138/2011 e D.L. 201/2011.

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla progressiva perdita di forza del segreto bancario. Infatti l'Art. 18, L. 413/1997 ha permesso agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria di richiedere informazioni alle Banche e alle Poste. Gli Istituti di Credito e Finanziari dovevano fornire dati bancari, le notizie ed i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, **su preventiva richiesta dell'Agenzia delle Entrate e degli Organi di Controllo.**

Per accedere a tali informazioni si faceva riferimento alla cosiddetta “**anagrafe dei conti**”,

dalla quale risultava quanti rapporti finanziari facevano capo ad ogni contribuente e quali erano gli istituti presso i quali erano aperti tali rapporti. Successivamente l'Amministrazione finanziaria inoltrava delle richieste agli operatori finanziari che detenevano i rapporti con il contribuente indagato. Si poteva sintetizzare l'accertamento bancario in quattro fasi:

1. l'Amministrazione Finanziaria procedeva alla verifica del contribuente in quanto necessitava di effettuare una ricostruzione dell'imponibile fiscale dello stesso;
2. Previa autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate o del Comandante della GdF, con modalità telematica, l'Amministrazione accedeva all'Anagrafe dei Conti. Da tale Anagrafe venivano attinte informazioni quali: natura del rapporto (tipo: conto corrente, libretto di risparmio, conto titoli); data di apertura ed eventuale chiusura; dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei titolari del rapporto; dati finanziari relativi all'Intermediario/i Finanziario/i presso cui è intrattenuto il rapporto.
3. l'Amministrazione Finanziaria effettuava le varie richieste agli Istituti Finanziari che detengono rapporti con il contribuente indagato attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC).
4. si utilizzavano tali informazioni acquisite per procedere nella verifica del contribuente.

Questo fino al Decreto Legge Salva Italia (D.L.201/2011) e al decreto 138/2011.

Adesso la procedura è assai più snella in quanto per obbligo di legge gli Istituti di credito e finanziari sono **obbligati automaticamente ogni anno** ad inviare i seguenti dati relativi a tutti i rapporti finanziari dei contribuenti (relativi all'anno precedente) e precisamente:

- ◆ Saldo di inizio anno;
- ◆ Saldo di fine anno;
- ◆ Valore aggregato delle somme in entrata;
- ◆ Valore aggregato delle somme in uscita.

I dati dei conti correnti del 2011 sono già stati inviati lo scorso 31 gennaio 2014, quelli del 2012 il 31 marzo 2014 mentre quelli del 2013, che dovevano esser inviati entro il 20 aprile 2014, attendono ora un nuovo provvedimento dell'Agenzia Entrate.

Rimane comunque la possibilità per l'Agenzia Entrate di richiedere il dettaglio di ogni movimento su conto corrente o deposito, come in precedenza.

La differenza principale rispetto al "vecchio" accertamento bancario è che mentre prima questo era uno strumento **ausiliario** che veniva impiegato ed utilizzato a supporto di un indagine iniziata per altre ragioni, **adesso i dati dei conti correnti possono costituire le basi stesse per effettuare un accertamento fiscale.**

Infatti, proprio sulla base dei dati finanziari l'Agenzia Entrate provvederà ad elaborare liste di contribuenti da sottoporre ad accertamento fiscale (studi settore o altro).

Infine si segnala che tale superanagrafe dei conti verrà integrata in una banca dati del fisco unica dove i funzionari del Fisco potranno trovare i dati relativi ad altre cose come quelli dello spesometro, quelli relativi al redditometro etc.

INDAGINI FINANZIARIE

I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento molto incisivo per l'esame della posizione fiscale del contribuente.

L'indagine finanziaria era precedentemente attivata in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanesse un significativo divario tra il volume d'affari ed i redditi accertati con altre metodologie. Adesso invece è strumento per poter procedere ad ogni tipo di accertamento e per stilare le liste dei contribuenti da controllare.

In pratica tutte le operazioni sui c/c, sia di versamento sia di prelievo, possono essere poste alla base delle rettifiche e degli accertamenti.

Non solo: il Fisco può chiedere, infatti, anche informazioni relative alle operazioni "fuori conto".

Le operazioni fuori conto sono tutte quelle che non presuppongono un rapporto continuativo con la banca: es. pagamenti di bollette, cambio assegni, accessi a cassette di sicurezza etc. La pratica in uso, fino a poco tempo fa, di cambiare allo sportello un assegno bancario, ad esempio non fatturato, viene registrata dalla banca a nome del soggetto che effettua l'operazione.

Mentre è alquanto comprensibile che tutti i versamenti debbano avere una giustificazione (provenire da fatturazione ai propri pazienti e/o smobilizzi di investimenti) non è del tutto chiaro perché anche i prelievi dai vari c/c fossero da spiegare.

C'era, infatti fino a poco tempo fa, una presunzione **assoluta** che, qualora i prelievi non risultassero dalla contabilità e non venisse indicato il beneficiario, gli stessi fossero fatti per acquisti "in nero" con la conseguenza che si traducevano omissioni di compensi.

La sentenza 228 del 2014 della Corte Costituzionale ha finalmente affrontato la questione ed ha dichiarato incostituzionale questo tipo di presunzione legale e, di conseguenza, i prelievi non giustificabili non possono essere tradotti in compensi da tassare.

Durante gli accertamenti bancari spetterà al professionista spiegare solo perché eventuali somme incassate non costituiscano dei compensi tassabili in quanto perché per esempio esenti oppure siano soggetti a ritenuta a titolo d'imposta definitiva.

In assenza di adeguata prova i movimenti bancari esaminati, infatti, le somme indicate verranno riprese a tassazione sulla scorta dell'ammontare complessivamente emergente dal conto corrente.

È quindi necessario che il professionista conservi tutte le "pezze" giustificative dei propri versamenti, in modo da essere pronto ad esibirli in caso di verifica e/o richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

ANAGRAFE DEI CONTI E SCUDO FISCALE

Anche i conti secretati attraverso lo Scudo Fiscale, vengono segnalati all'anagrafe. È opportuno pertanto, per chi vorrà avvalersi di eventuali scudi fiscali, passare attraverso una fiduciaria. Attenzione sono allo studio accordi bilaterali con la Svizzera per avere segnalazioni di esportazioni illecite di capitali.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE.

Nel 2011 è stata abbassata la soglia di utilizzo del contante, si possono infatti eseguire pagamenti in contanti **solo fino a 999,99 €**: non è possibile frazionare **“artificialmente”** i pagamenti con importi inferiori a 1.000 € per aggirare tale divieto.

Rimane l'intenzione da parte del legislatore di ribassare ulteriormente questa soglia per contrastare la microevasione (300 €?).

F24 telematici

Dal 1 ottobre 2014 il legislatore ha introdotto delle limitazioni per le deleghe F34.

Per tutti i contribuenti ormai non è più possibile versare a mano in banca e posta:

- ◆ le deleghe che riportano importi superiori ai 1.000 € ;
- ◆ le deleghe a zero che vanno inviate telematicamente utilizzando i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisco –online utilizzati prevalentemente da commercialisti e CAF;
- ◆ le deleghe che riportano dei crediti utilizzati in compensazione per pagare meno imposte che vanno versate sempre telematicamente (utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sopra indicati) oppure attraverso l'*homebanking*,

INSTALLAZIONE DEI POS

Dal 1 Luglio 2014 tutti i professionisti sono tenuti, in maniera analoga a commercianti e professionisti che operano col pubblico, ad installare nei propri studi il POS e sono obbligati **qualora il cliente lo richieda**, ad accettare pagamenti per importi superiori ai 30 € attraverso il POS. Questa nuova norma, che attualmente non prevede sanzioni in caso di mancata osservanza, non modifica la norma relativa all'uso del contante fino ai 999,99 €. Infatti l'incasso della parcella professionale attraverso il POS è una possibilità che deve esser fornita al cliente il quale può anche decidere di pagare in contanti.

GLI ACCESSI FISCALI

Le norme che regolano gli accessi che vengono effettuati presso le sedi degli studi professionali e nelle sedi delle imprese si trovano nello Statuto del Contribuente (art.12), nel Dpr 633 / 1972 (art.52) e nel Dpr 600 / 1973 (art.33).

Per prima cosa gli accertatori devono esser in possesso di apposita autorizzazione motivata rilasciata dal capo dei loro rispettivi uffici.

Nel caso di accesso presso locali che sono anche abitazioni private serve l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; nel caso specifico di accesso presso **studi professionali infine serve la presenza del titolare dello studio** o comunque di un suo delegato: se manca uno o l'altro l'accesso dovrà esser eseguito in un secondo momento.

L'accesso a locali diversi da quelli sopra menzionati è **sempre possibile previa autorizzazione preventiva** del Procuratore delle Repubblica, che viene data solo per gravi indizi di violazione di norme.

Il contribuente oggetto di accesso può chiedere, **prima che inizi la verifica**:

- ◆ di esser assistito da un professionista abilitato (es. il proprio commercialista o avvocato);
- ◆ che la verifica avvenga presso gli uffici dei verificatori o presso lo studio del professionista che lo rappresenta.

È opportuno in ogni caso stabilire e creare un rapporto di proficua collaborazione coi verificatori impartendo preventivamente opportune istruzioni ai propri collaboratori ed al personale di studio:

- ◆ se manca il titolare dello studio cercare di contattarlo velocemente per farlo pervenire presso la sede e facendogli contattare il consulente per esser assistito e non negare l'accesso a prescindere ai verificatori;
- ◆ iniziare a dare documentazione normale da controllare ai verificatori mentre si attende l'arrivo di qualcuno per la verifica;

XII. Accertamento, studi di settore e Statuto del contribuente

- ◆ se vengono chiesti documenti relativi agli studi di settore o scritture contabili, ad esempio, chiedere se è possibile far avere la documentazione direttamente via fax o e-mail da parte del commercialista.

Tutto questo anche in un'ottica di tempi contingentati che i funzionari della pubblica amministrazione spesso hanno quando effettuano dei controlli o delle verifiche.

La verifica comunque deve avvenire durante l'orario di esercizio dell'attività (salvo casi eccezionali), deve "arrecare la minor turbativa" possibile allo svolgimento dell'attività professionale e non può durare più di 30 giorni (prorogabili di ulteriori 30 giorni).

Durante l'accesso ci si può opporre ad eventuali perquisizioni personali, o apertura coattiva di borse, cassaforti, mobili, plichi sigillati ecc. In questo caso i verificatori possono apporre sigilli sui beni da ispezionare e dovranno richiedere nel frattempo una specifica autorizzazione presso il Procuratore della Repubblica o l'Autorità giudiziaria.

Nel caso di rifiuto all'esibizione di libri, registri, scritture e documenti ai verificatori il contribuente non potrà farli valere favorevolmente in caso di futuro contenzioso.

Nel caso vengano richiesti durante l'accesso le elaborazioni contabili qualora queste si trovino presso lo studio del proprio consulente si dovrà esibire ai verificatori copia della attestazione (rilasciata dal consulente stesso) di tenuta delle scritture contabili.

Alla fine della verifica verrà redatto da parte dei verificatori un verbale di chiusura delle operazioni svolte ed una copia verrà rilasciata al contribuente il quale, nei sessanta giorni successivi, potrà presentare osservazioni e richieste (anche tramite il proprio consulente) che verranno valutate dai relativi uffici.